

SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE **relativo all'incarico di COLLAUDO STATICO e TECNICO-** **AMMINISTRATIVO in corso d'opera per la realizzazione dell'intervento di** **realizzazione della sede temporanea del Parco Nazionale dei Monti** **Sibillini.**

CUP: J67B17000550006 CIG: ZA62756208

Visso, 2019

Con la presente scrittura privata,

l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, C.F. 90005440434, in persona del Direttore Ing. Carlo Bifulco, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede provvisoria dell'Ente parco in Visso Loc. Il Piano, il quale agisce in quest'atto in nome e per conto del suddetto Ente

E

il Professionista incaricato,, nato a il - C.F. P. Iva - residente a - in n. - Iscritto all'Ordine degli della Provincia di al n. dal, con Studio professionale in, via n. (di seguito indicato: PROFESSIONISTA)

PREMESSO che:

- l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini è titolare del progetto denominato: *Realizzazione della sede temporanea del Parco Nazionale dei Monti Sibillini*, consistente nella realizzazione di una struttura temporanea atta a garantire il ripristino degli uffici dell'Ente stesso, in Visso Loc. Palombare;
- con deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 26.06.2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di cui trattasi;
- con decreto del Direttore n. 585 del 23.11.2018 è stata adottata la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 ed è stato dato mandato alla SUA della Provincia di Fermo di espletare il procedimento per l'appalto dei lavori, giusta la convenzione sottoscritta in data 11/03/2016;

- con la determina dirigenziale n. del del Dirigente della SUA della Provincia di Fermo, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva per un importo contrattuale di € (comprensivi di € per oneri di sicurezza), oltre IVA, giusto ribasso percentuale del% sul valore posto a base di gara;

- i lavori in argomento sono soggetti all'obbligo della redazione del certificato di collaudo statico e del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, ai sensi dell'art. 102 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. da 215 a 238 del DPR 207/2010 e art. 67 del DPR 280/2001;

- relativamente ai suddetti lavori:

➤ l'Aggiudicatario dell'appalto di esecuzione è: "....., via - (.....) CF/P.IVA (Capogruppo);

..... srl, via - (.....) CF/P.IVA (mandante);

➤ il Direttore dei Lavori è nato a E residente a C.F. P. Iva , con studio in Via

➤ il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione è nato a e residente a C.F. P. Iva , con studio in Via

- con decreto del Direttore n. del è stato deliberato l'affidamento dell'incarico di cui al presente disciplinare, inerente al **collaudo strutturale e al collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera** delle opere previste nel progetto di "*Realizzazione della sede temporanea del Parco Nazionale dei Monti Sibillini*", di importo lavori complessivo pari a €;

- si rende necessario formalizzare l'incarico in oggetto, per un importo dei servizi tecnici in oggetto pari a € (.....), Inarcassa ed IVA esclusa, comprensivo del rimborso delle spese sostenute, derivante dall'applicazione del ribasso del % rispetto al corrispettivo posto a base d'asta pari a € 20.981,89 calcolato dalla Stazione appaltante ai sensi del D.M. 17.06.2016;
- è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Conferimento dell'incarico professionale

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini conferisce al, nato a il - C.F. P.Iva - residente a - in n. - Iscritto all'Ordine degli della Provincia di al n. dal, con Studio professionale in, via n....., l'incarico di collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di realizzazione della sede temporanea del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, la cui descrizione è specificata al successivo art. 3.

Art. 2 – Accettazione dell'incarico professionale

Il Professionista accetta l'incarico garantendo la qualità della prestazione nell'interesse esclusivo dell'ente committente. Il Professionista, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di possedere i requisiti richiesti dal Capitolato (iscrizione all'ordine degli della Provincia di da almeno 10 anni) e di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera. Dichiara altresì di non avere individuato cause di incompatibilità ad accettare l'incarico di cui trattasi.

Art. 3 - Oggetto dell'incarico

I contratti pubblici, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, sono soggetti a collaudo per i lavori al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

La prestazione regolata dal presente disciplinare ha ad oggetto le prestazioni professionali riguardanti il collaudo statico e il collaudo tecnico-amministrativo relativi alla realizzazione della sede temporanea del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in Comune di Visso (MC) Loc. Palombare.

Il Professionista incaricato dovrà svolgere gli adempimenti connessi alle prestazioni professionali indicate al presente articolo e meglio dettagliati nell'art. 4 relativi al collaudo statico delle strutture in c.a. ed in legno e tecnico amministrativo in corso d'opera, dei lavori appaltati.

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione ed è vietato il subappalto.

Il Professionista si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nel presente disciplinare, nonché delle indicazioni impartite dall'Ente Parco.

Art. 4 - Organizzazione e modalità di espletamento dell'incarico

L'affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni:

Collaudo statico

Nell'ambito dell'incarico il Professionista dovrà svolgere, ai sensi del D.P.R 380/2001, della L.R. 33/1984 e s.m.i., della legge 1086/1971, della legge 64/74 e delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008, i compiti necessari per l'esecuzione delle verifiche di rito sulla struttura ed acquisire le certificazioni sui materiali da costruzione utili per la redazione del Certificato di collaudo statico delle strutture portanti in c.a. ed in legno, previste dal progetto.

Il collaudo statico delle strutture riguarda tutte le verifiche e prove sulle opere in cemento armato, in acciaio, legno, murature o altri materiali speciali e si conclude con un Certificato di collaudo statico redatto ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/01 che dovrà esser presentato al competente Ufficio della Regione Marche, Servizio Tutela, Gestione e Assetto Del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Macerata, per la chiusura della pratica di deposito del progetto strutturale da parte del Progettista.

Collaudo tecnico amministrativo ai sensi del titolo X del D.P.R. 207/2010

Il collaudo tecnico-amministrativo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.

Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.

Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite di sopralluogo, disposte dal Collaudatore, in ogni caso, al termine delle operazioni, debbono risultare nei verbali di sopralluogo e nel certificato di Collaudo da inviare al Parco.

Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

Per quanto non espressamente indicato al presente articolo deve essere fatto riferimento a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016, e al D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore.

Per consentire al Collaudatore il rispetto dei termini contrattuali di cui all'art. 5, il R.U.P. dovrà consegnare al Collaudatore la documentazione inerente la contabilità finale e le certificazioni a carico dell'impresa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dall'ultimazione dei lavori relativi alle opere strutturali relativamente al collaudo statico e entro il termine di 10 (dieci) giorni dall'ultimazione dei lavori generali.

Il Collaudatore, concluse le operazioni di collaudo, nei termini previsti, dovrà consegnare al R.U.P. la documentazione relativa al Certificato di Collaudo ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, la quale dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- il processo verbale di visita che dovrà contenere quanto previsto all'art. 223 del D.P.R. 207/2010;
- la relazione di collaudo redatta secondo quanto previsto all'art. 229 del D.P.R. 207/2010;
- il certificato di collaudo che dovrà contenere quanto previsto all'art. 229 del D.P.R. 207/2010.

Inoltre il Collaudatore, ove ve ne fosse la necessità, dovrà trasmettere al R.U.P. i documenti sottoelencati:

- la dichiarazione del D.L. attestante l'esito delle eventuali prescrizioni e correzioni ordinate dal Collaudatore;
- la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo;
- la eventuale relazione riservata, sulle riserve eventualmente avanzate dall'impresa sul certificato di collaudo.

Il collaudatore è tenuto a emettere il Certificato di collaudo in n. 4 (quattro) copie cartacee, che dovranno essere siglate su ogni pagina e sottoscritti in originale dal Collaudatore, dal DL, dall'impresa e dal R.U.P., oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile).

Art. 5 - Tempi di esecuzione

L'efficacia del contratto ha inizio dalla sottoscrizione del presente disciplinare.

L'incarico di **collaudo statico** dovrà essere completato entro **60 (sessanta) giorni** dal completamento delle strutture, a seguito del ricevimento della relativa relazione a strutture ultimate redatta dal D.L.

L'incarico di **collaudo tecnico amministrativo** dovrà essere terminato entro **60 (sessanta) giorni** dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

Resta inteso che il contratto è a termine, senza necessità di disdetta da parte dell'Ente parco.

Art. 6 - Ritardo nell'espletamento dell'incarico

Nel caso in cui le prestazioni oggetto dell'incarico si prolungassero, comportando ritardi rispetto ai tempi sopra indicati, il Professionista incaricato è tenuto a comunicare tempestivamente i motivi del ritardo al R.U.P., indicando i provvedimenti da assumere per la ripresa e per il completamento delle operazioni stesse.

In caso di inosservanza del presente articolo si applicano le penali di cui al successivo art. 9.

Art. 7 – Corrispettivo per le prestazioni professionali

L'ammontare del corrispettivo da versare al Professionista è stabilito in € (Inarcassa ed IVA escluse), comprensivo del rimborso delle spese sostenute, calcolato applicando alla base d'asta pari a € 20.981,89 calcolata dalla Stazione appaltante ai sensi del D.M. 17.06.2016, il ribasso offerto pari al %;

Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività ed i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione.

Il Professionista non potrà esigere dall'Ente parco, per la prestazione oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito.

Con il pagamento del suddetto corrispettivo, il Professionista si intenderà soddisfatto di ogni sua pretesa per il servizio di cui trattasi.

L'onorario potrà variare in mancanza di preventiva pattuizione, solo per motivate ed oggettive maggiori onerosità sopravvenute, in misura comunque non superiore al 20% dell'importo originario.

Art. 8 – Pagamento dei corrispettivi

Il pagamento del compenso avverrà in unica soluzione, a saldo, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione rispettivamente del certificato di collaudo statico e del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte della Stazione appaltante, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche al protocollo dell'Ente da parte dell'Affidatario e della consegna della documentazione di cui all'art. 4, oltre a quella indicata nel Capitolato Speciale descrittivo prestazionale.

In caso di inadempimento, l'Ente parco si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. L'Affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

Art. 9 - Penali

Nel caso in cui il Professionista non osservi o violi le clausole e le condizioni previste nel presente disciplinare o le norme generali e particolari vigenti nelle materie oggetto della prestazione, il Parco ha facoltà di sospendere il pagamento della nota emessa dal Professionista incaricato e può altresì disporre la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 12 del presente disciplinare.

Nel caso in cui eventuali ritardi, rispetto ai termini previsti nell'art. 5, dipendano dal Professionista incaricato l'Ente parco applicherà una penale dell'1‰ (uno per mille) per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento del corrispettivo stabilito.

La detrazione verrà applicata sul corrispettivo professionale pattuito.

Art. 10 - Coperture Assicurative

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, alla firma del presente contratto il Professionista produce, a pena di decadenza dall'incarico, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.

La polizza deve contenere espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante. Le eventuali franchigie sono a carico del Professionisti.

Ai fini dell'assicurazione per R.C. il Parco assume la qualifica di "terzo".

L'onere del premio relativo alla polizza assicurativa è a totale carico del Professionista.

Art. 11 - Definizione delle controversie

L'Ente parco ha facoltà di sospendere il pagamento delle fatture elettroniche emesse dal Professionista alla fine delle operazioni previste dall'art. 4, qualora accerti delle irregolarità.

Ai sensi dell'art. 34 comma 1 del D.M. 145/2000 tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno demandate, ai sensi dell'art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale di Macerata.

Art. 12 – Recesso - Risoluzione contrattuale

L'Ente parco si riserva la più ampia facoltà, liberamente riconosciuta ed accettata dal Professionista, di recedere in qualsiasi tempo dal contratto ove ricorrano obiettive circostanze di interesse pubblico,

previa formale comunicazione al Professionista (via PEC o raccomandata) con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.

Il recesso contrattuale è attuabile nel rispetto di quanto disposto all'art.109 D.Lgs.50/2016.

Resta esclusa la facoltà del Professionista di richiedere il recesso dal contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile.

Art. 13 - Informativa D.Lgs. 196/2003

Ai sensi della normativa vigente, in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dagli operatori economici partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. I dati sono trattati per le finalità connesse alla gara e alla successiva stipula e gestione del contratto.

Sono fatti salvi i diritti di garanzia dei soggetti interessati.

Soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Art. 14 - Norme in materia di codice comportamento dipendenti, anticorruzione e trasparenza

Il Professionista incaricato si obbliga, con riferimento alle prestazioni del presente disciplinare, ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62, art.2 co.3 (*Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici*) e dal *Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente parco*, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 del 30.04.2015 e pubblicato sul sito internet dell'ente, nella Sezione Amministrazione trasparente, alla pagina www.sibillini.net, pena, in caso di grave violazione accertata dal Parco e ad insindacabile giudizio dell'Ente, l'eventuale risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013.

Il Professionista dichiara, con la sottoscrizione del presente disciplinare di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito e di non attribuire incarichi a ex dipendenti o ai soggetti indicati all'art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (attuativo della legge n. 190/2012), che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente parco nei confronti dello studio professionale dallo stesso rappresentato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto del divieto posto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012).

Le violazioni delle suddette norme potranno comportare l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 e la risoluzione in danno ex art.1456 c.c.

Il Professionista incaricato dichiara inoltre la conoscenza che tutti i dati relativi al presente contratto saranno pubblicati, in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013 ed alla L. 190/2012, sul sito internet del Parco, nella sezione "Amministrazione Trasparente", liberamente consultabile da tutti i cittadini.

Art. 15 – Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente parco al Professionista di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'ente stesso rilevi che l'Affidatario, al momento della presentazione dell'offerta, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti soggettivi prescritti per lo svolgimento dell'incarico.

In tal caso il Parco pagherà il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, provvedendo ad applicare una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 16 - Incompatibilità

Il collaudatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l'affidamento di incarichi professionali, la propria regolarità contributiva, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 216 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente citato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

Il Professionista incaricato è ritenuto responsabile per eventuali danni subiti dall'Ente parco nell'espletamento dell'incarico affidatogli, anche causati da suoi eventuali collaboratori.

Il soggetto incaricato, per lo svolgimento della prestazione professionale in oggetto, può ricorrere alla collaborazione, consulenza e/o prestazione professionale di specialisti che ritenga opportuno, senza avanzare diritti ad ulteriori compensi.

L'Ente parco potrà risolvere il presente incarico, nel caso di comprovata evidenza di inadempimento da parte del Professionista incaricato, in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta. In tal caso, sarà corrisposto soltanto l'onorario per le prestazioni effettivamente svolte sino alla data della risoluzione dell'incarico senza che il medesimo possa vantare alcuna pretesa di ulteriore risarcimento nei confronti del Parco.

Tutte le spese inerenti alla stipula dell'incarico professionale sono a completo carico del Professionista incaricato.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che i corrispettivi delle prestazioni sono soggetti ad IVA e oneri previdenziali a carico dell'Ente parco.

Il presente disciplinare, il cui schema è allegato alla determina di affidamento dell'incarico ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, è immediatamente vincolante ed efficace per il Professionista nella sua interezza, lo sarà invece per l'Ente parco solo dopo l'intervenuta eseguibilità della determina medesima, ai sensi delle norme vigenti.

Ai sensi della L. 136 del 13.08.2010 – art. 3 comma 8 – modificata con D.L. 12.11.2010, n. 187, il Professionista incaricato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge.

Il presente disciplinare, rappresentando un contratto di valore inferiore a 40.000€ stipulato con scambio delle lettere secondo gli usi del commercio, non sconta l'imposta di bollo (se non in caso di registrazione), come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con l'interpello 9 54-15/2017 riguardante le modalità applicative del Dpr 642/1972 ai rapporti formalizzati in base alle modalità previste dal Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti discendenti da procedure negoziate di modico valore.

Il presente contratto è redatto come scrittura privata e non è soggetto a registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente disciplinare è sottoscritto dalle parti come sopra rappresentate, per lo svolgimento del servizio di che trattasi, direttamente sul portale di << eprocurement MEPA >>.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

Per il PARCO NAZ. DEL M. SIBILLINI

.....

.....